



COMUNE DI SANDRIGO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

in vigore dal 22 maggio 2013

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITA’ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	3
ART. 3 – APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	3
CAPO II – TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	4
ART. 4 – STRUMENTI URBANISTICI	4
ART. 5 – TRASFORMAZIONI EDILIZIE	4
ART. 6 – OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	5
ART. 7 – TITOLI EDILIZI	5
CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE	6
ART. 8 – DEFINIZIONI	6
ART. 9 – ATTIVITA’ RUMOROSE IN AMBIENTI ABITATIVI	6
CAPO IV – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
ART. 10 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	6
ART. 11 – ORARI	6
ART. 12 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE	6
ART. 13 – CASI PARTICOLARI.....	7
ART. 14 – PROCEDURE	7
CAPO V – MANIFESTAZIONI ALL’APERTO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI	7
ART. 15 – DEFINIZIONI	7
ART. 16 – ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE	7
ART. 17 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....	8
ART. 18 – PROCEDURE	8
ART. 19 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE	8
ART. 20 – ORARI	8
ART. 21 – CASI PARTICOLARI.....	8

CAPO VI – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	9
ART. 22 – PROCEDURE	9
ART. 23 – LIMITI.....	9
ART. 24 – ORARI	9
CAPO VII – ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE ED INCOMODE.....	9
ART. 25 – ALLARMI ACUSTICI	9
ART. 26 – ALTOPARLANTI SU VEICOLI	9
ART. 27 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	9
ART. 28 – IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO	10
ART. 29 – MACCHINE DA GIARDINO	10
ART. 30 – RAZZI E FUOCHI D’ARTIFICIO	10
CAPO VIII – CONTROLLI E SANZIONI.....	10
ART. 31 – ACCERTAMENTI	10
ART. 32 – MISURAZIONI E CONTROLLI	10
ART. 33 - ORDINANZE	10
ART. 34 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	11
ART. 35 – NORME TRANSITORIE PER LE ATTIVITA’ ESISTENTI	11
ALLEGATI: MODULISTICA.....	12

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina e regola tutte le azioni di competenza comunale in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95, del D.P.C.M. 14.11.1997 e del D.P.C.M. 1.3.1991.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 – FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'individuazione delle zone a diversa rumorosità, il territorio del Comune di Sandrigo è stato suddiviso in zone secondo i criteri contenuti nella DGRV n. 4313/1993 – “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 allegata al DPCM 01/031991”, nonché nel rispetto delle classificazioni e dei valori limite di cui alle tabelle A, B e C allegate al DPCM 14/11/1997, delle norme contenute nella L.R. 21/1999 e nel DPR 142/2004 e negli altri provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 11 della L. 447/1995.

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A allegata al DPCM 14/11/1997;
- b) adottare i Piani di risanamento acustico di cui all'art. 7 della L. 447/1995 e del DPR 142/2004 nei casi di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), ultimo periodo della L. 447/1995
- c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) supportare l'azione amministrativa del Comune nella gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché nella disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 ad ogni classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, sono associati i valori limite di emissione, immissione, di attenzione e di qualità, distinti per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

ART. 3 – APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ogni atto di pianificazione urbanistica generale ed attuativa nel Comune deve essere obbligatoriamente improntato ai principi di conseguimento e salvaguardia dei limiti di comfort acustico prescritti dalle norme statali e regionali in materia; le varianti al Piano degli Interventi devono tenere conto della situazione acustica in atto e delle conseguenze della stessa sulle aree oggetto di variazione. In occasione delle varianti al Piano degli Interventi è contestualmente ed automaticamente revisionata la zonizzazione acustica sulla base delle modificate destinazioni d'uso assegnate al territorio ed alle classificazioni di cui alla Tabella A allegata al DPCM 14/11/1997.

La tutela dall'inquinamento acustico è esercitata sull'intero territorio comunale in base alla zonizzazione acustica approvata ai sensi della L.R. 21/1999.

Le fasce di rispetto a protezione delle strade extraurbane classificate al punto 5 della DGRV n. 4313/1993 sono regolamentati ai sensi del DPR n. 142/2004 che stabilisce le fasce e le relative larghezze e limiti in funzione dei diversi tipi di strada.

La zonizzazione acustica è soggetta a revisione al fine di accertare sostanziali variazioni ai parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata: densità abitativa, commerciale ed artigianale, modifiche dei flussi di traffico della viabilità.

In caso di modifiche alla normativa statale e/o regionale in materia, la zonizzazione acustica potrà essere aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale qualora siano modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi del territorio. Nel caso in cui vi sia variazione del numero complessivo delle classi, il Consiglio Comunale provvederà all'adeguamento della zonizzazione acustica alla sopravvenuta normativa.

CAPO II – TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

ART. 4 – STRUMENTI URBANISTICI

La pianificazione attuativa di ambiti da trasformare o riqualificare deve essere accompagnata dalla documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità esistenti e/o di progetto, interne e/o esterne al comparto attuativo.

Con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Per il benessere acustico, sia indoor che outdoor, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 aggiornato dalle norme UNI EN ISO 717 che si articola in Parte 1 (isolamento acustico per via aerea) e Parte 2 (isolamento del rumore di calpestio).

Il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova realizzazione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto stesso.

Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo attraverso la corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi degli edifici. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio terrapieni integrati da impianti vegetali o barriere acustiche, dovranno sempre essere progettati in maniera adeguata dal punto di vista dell'inserimento architettonico e paesaggistico.

Nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto o alla fascia di pertinenza.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento dell'agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Per tutti gli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge urbanistica regionale vigente dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- verifica del rispetto del criterio differenziale, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- individuazione dei requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dal rumore trasmesso.

ART. 5 – TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica, con le precisazioni di cui al presente Regolamento.

I titolari dei progetti o delle opere predispongono, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/95 una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.);
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Le domande per il rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione o segnalazioni di esercizio delle predette attività, devono contenere una documentazione di previsione di

impatto acustico contenente altresì la descrizione delle misure previste per contenere i valori di emissione entro i limiti consentiti.

E' fatto obbligo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 447/95, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, o da collocarsi nelle relative fasce di rispetto delle strade di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Le richieste di Permessi di costruire e le denunce/segnalazioni di inizio attività per demolizione con ricostruzione, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento di edifici destinati alla permanenza di persone e comunità (esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive), di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della L. 447/95 e al D.P.C.M. 5.12.1997, devono essere corredate dalla documentazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi dell'edificio e ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne.

Per gli edifici di tipo abitativo di nuova costruzione dovrà essere presentata la valutazione di clima acustico e/o (secondo quanto previsto dal presente regolamento) la relazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, tenendo presente che i requisiti degli stessi dovranno fare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, ampliamenti o sopraelevazioni, restauro o risanamento che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono le disposizioni riportate nel presente articolo.

ART. 6 – OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Sandrigo ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità ove necessario ed a seguito di una valutazione tecnica specifica a cura di un tecnico competente) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti: ciò con particolare riferimento agli interventi relativi ad autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. (Rif. DPR n. 142 del 30/03/2004).

La relazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della L. 447/95, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà essere integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto, la valutazione di previsione di impatto acustico provvede, laddove necessario, ad idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

ART. 7 – TITOLI EDILIZI

Per quanto riguarda le istanze di permesso di costruire o le S.C.I.A./ D.I.A. per gli edifici e le strutture di cui all'allegato A D.P.C.M. 05/12/97 deve essere predisposta, da parte di un tecnico competente, circa i requisiti acustici passivi degli edifici, di cui al medesimo D.P.C.M.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia relativa ad edifici ad uso produttivo, commerciale, sportivo, ricreativo, la relazione di impatto ambientale, predisposta da tecnico competente, dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno.

In questo caso la relazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;

- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Non è necessaria la presentazione della relazione nei casi di edifici residenziali o che siano adibiti ad usi assimilabili alla residenza dal punto di vista della rumorosità, oppure compatibili, in linea generale, con i livelli di rumorosità consentiti nella zona di riferimento, individuati con apposito provvedimento del competente responsabile. In tali casi la relazione tecnica potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione che attesti la mancanza di emissioni inquinanti verso l'esterno.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 8 – DEFINIZIONI

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di qualsiasi genere nello svolgimento di attività produttivo, ricreativo o di altro tipo, che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o che determinano un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

ART. 9 – ATTIVITA' RUMOROSE IN AMBIENTI ABITATIVI

Negli ambienti abitativi di cui alla tabella A allegata al DPCM 05/12/1997 che devono ospitare attività rumorose, il valore di isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e/o sovrapposti deve emergere, caso per caso, dalla relazione di impatto acustico, fermo restando l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi da garantire per l'edificio.

L'installazione negli ambienti abitativi di cui alla tabella A allegata al DPCM 05/12/1997 di impianti, macchine o attrezzature che nella fase di funzionamento possano originare vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale, è ammessa ai piani terra degli edifici su idonei dispositivi antivibrazione, escludendo la loro collocazione ai piani sovrastanti piani interrati o seminterrati.

CAPO IV – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 10 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali e assimilabili, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione.

Per ogni attrezzatura dovranno essere utilizzati accorgimenti al fine di minimizzare l'impatto acustico delle macchine e degli impianti verso l'esterno; sono vietate tutte le modifiche che comportino una maggior emissione di rumore.

Impianti ed attrezzature devono essere collocati nei cantieri in maniera da risultare schermati rispetto agli edifici abitativi circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere antirumore provvisorie (ad esempio cumuli di sabbia, laterizi da cantiere ecc.) opportunamente posizionate.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 11 – ORARI

L'attivazione di macchine rumorose o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili con immissioni che non rispettano i limiti di zona acustica, sono consentite nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19.00, escluso il sabato pomeriggio.

L'uso di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, escluso il sabato pomeriggio.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che diano luogo al superamento dei limiti di zona possono iniziare sono consentite nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 12 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovranno mai essere superati i seguenti valori limite di immissione:

- in classe I e II: $L_{aeq} = 65 \text{ dB(A)}$
- in classe III e IV: $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$
- in classe V e VI: $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi (residenze, uffici), prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) di 10 minuti.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di $L_{aeq} = 55$ dB(A), misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse, riferito a un tempo di misura (TM) di 10 minuti.

Durante gli orari in cui non sono consentiti l'esecuzione di attività rumorose e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale in vigore.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

ART. 13 – CASI PARTICOLARI

Nei cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, al soggetto gestore è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario per l'attività da compiersi.

Nel caso di esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni.

Fa parte di servizio di pubblica utilità di cui al comma uno anche l'utilizzo di cannoni anti grandine, i quali sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 14 – PROCEDURE

Le attività di cantiere esercitate nei limiti indicati negli articoli 11 e 12 non sono oggetto di autorizzazione specifica, intendendosi questa acquisita contestualmente al titolo edilizio, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti i possibili accorgimenti tecnici per rendere l'uso il meno impattante possibile.

Qualora, per motivi documentabili, le attività di cantiere non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di immissione e/o orari individuati negli artt. 11 e 12, il committente o il Legale Rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori dovrà richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga.

La domanda, presentata nelle modalità del Modello 1 allegato al presente Regolamento, dovrà essere corredata dalla documentazione di previsione di impatto acustico contenente:

- attestazione che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio degli stessi dalla normativa statale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- l'elenco delle emissioni sonore delle macchine che s'intendono utilizzare e per le quali la normativa prevede l'obbligo della certificazione acustica;
- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati nella conduzione del cantiere al fine di limitare il disturbo;
- la planimetria aggiornata dell'area di intervento con identificazione degli edifici ad uso abitativo.

L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata dall'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere A.R.P.A.V. Il silenzio dell'ufficio competente equivale a provvedimento di accoglimento della richiesta.

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata dall'impresa che ha ricevuto in appalto i lavori, anche per i lavori eventualmente eseguiti da altre ditte in subappalto.

L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni.

Resta salvo il potere di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata in deroga, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità, in caso di abuso o qualora siano mutate le condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio.

CAPO V – MANIFESTAZIONI ALL'APERTO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 15 – DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, le gare automobilistiche-motoristiche e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumentazioni musicali anche amplificate e con allestimenti temporanei.

ART. 16 – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Le attività, manifestazioni e feste a carattere temporaneo che producono livelli di rumore più elevati dei limiti acustici previsti nel piano di zonizzazione acustica, possono usufruire della deroga ai limiti acustici previsti nella zonizzazione,

nel rispetto degli adempimenti di seguito indicati ed in ogni caso dei limiti massimi assoluti di immissione di cui all'art. 19, purché non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare e gli orari di cui all'art. 20, per ogni soggetto promotore, indipendentemente dai mutamenti di titolarità.

Relativamente agli intrattenimenti musicali effettuati a supporto dell'attività principale nei pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali in genere, le 30 giornate di cui al precedente comma non possono essere continuative.

ART. 17 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

La localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

Altre aree sono individuate o possono essere stabilite dal Comune, qualora siano destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di consolidata tradizione locale, oppure occorra individuarle a causa di eventi impreveduti o di carattere eccezionale o legati alla sicurezza e al traffico.

ART. 18 – PROCEDURE

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare apposita domanda redatta secondo i contenuti del Modello 2 allegato al presente Regolamento, completa della seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- l'attestazione del rispetto degli orari e dei limiti di cui al presente regolamento;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario indicati all'art. 20 dovrà presentare specifica domanda di deroga, entro il termine perentorio di 25 giorni antecedenti l'inizio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica, nel rispetto del limite acustico di zona.

Il Comune, valutati i motivi della domanda tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare la deroga di cui al comma precedente avvalendosi, se del caso, del parere dell'A.R.P.A.V. e dell'ULSS. La domanda di deroga si intende accolta qualora il Comune non comunichi il diniego almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il titolare dell'attività dovrà tenere a disposizione, nel luogo in cui si svolge la manifestazione, la seguente documentazione al fine dell'esecuzione di controlli da parte degli enti preposti:

- copia della dichiarazione nell'ipotesi di cui al precedente comma 1;
- l'originale dell'autorizzazione ovvero copia della domanda presentata al Comune ai sensi del comma 3 del presente articolo.

ART. 19 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE

Per le attività di cui al presente Capo, i limiti massimi assoluti di immissione da non superare sono i seguenti:

- in classe I, II, III e IV: $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$
- in classe V e VI: $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi, prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) di 10 minuti.

Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

ART. 20 – ORARI

L'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere interrotto alle ore 24.00.

Il Comune potrà autorizzare eventuali deroghe all'orario in occasione di eventi particolari.

I luna park e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

ART. 21 – CASI PARTICOLARI

Comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento

CAPO VI – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

ART. 22 – PROCEDURE

Alla domanda di permesso a costruire per le strutture di cui al presente titolo deve essere allegata un'ideale documentazione di impatto acustico.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 Aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

ART. 23 – LIMITI

I limiti massimi in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate all'intrattenimento danzante e spettacolo saranno i seguenti:

- 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (L_Amax);
- 95 dBA di livello equivalente integrato su un tempo di almeno 60 sec. (L_{aeq},1m).

Il livello dei limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215.

ART. 24 – ORARI

Ai pubblici esercizi è consentito:

- l'uso di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
- l'effettuazione di intrattenimenti musicali, all'interno del locale, dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

I gestori degli esercizi possono richiedere deroghe alla fascia oraria in concomitanza con eventi straordinari o estensioni d'orario fino alle ore 02.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica. Tali deroghe possono essere concesse per un massimo di giorni 30 per anno solare.

Eventuali deroghe all'orario di cui ai commi precedenti potranno essere rilasciate solo se non risultano essere pervenute eventuali lamentele al riguardo.

CAPO VII – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE

ART. 25 – ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare i 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso al luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo alla localizzazione della sede di provenienza dell'allarme.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti.

I segnali di allarme di cui sopra non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 26 – ALTOPARLANTI SU VEICOLI

Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito secondo i limiti orari stabiliti all'art. 26 del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa (art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 27 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE

L'uso delle campane per le cerimonie religiose è ammesso:

- dalle ore 06:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle grandi festività religiose (Natale, Pasqua);
- dallo ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Eventuali deroghe a detti orari potranno essere motivatamente concesse dal Sindaco.

ART. 28 – IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

L'installazione in edifici esistenti di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento/climatizzazione, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale.

ART. 29 – MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine con motore a scoppio e similari e di impianti e macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi l'uso delle predette macchine è consentito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 30 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

Può essere concessa autorizzazione all'accensione di fuochi d'artificio con esplosione fragorosa e il lancio di razzi, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

La relativa istanza dovrà essere presentata in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'evento.

E' comunque fatto divieto dell'accensione di fuochi di artificio con esplosione fragorosa e lancio di razzi in occasione di festeggiamenti privati.

CAPO VIII – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 – ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei fenomeni acustici negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati con le modalità di cui al presente regolamento.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle attività rumorose anche tramite verifiche strumentali. Queste saranno effettuate attraverso accertamenti e controlli amministrativi e tecnici del personale di vigilanza comunale appositamente formate e addestrate e/o dall'A.R.P.A.V. o sotto la responsabilità tecnica di tecnico abilitato ai sensi Legge 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali.

ART. 32 – MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 16 marzo 1998, e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad ogni altro organo cui è demandata l'attività di accertamento delle violazioni amministrative e/o penali. Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale dell'A.R.P.A.V. (art. 8, comma 1, L.R. 21/1999) o della responsabilità tecnica di un tecnico abilitato ai sensi Legge 447/95 e debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali.

ART. 33 - ORDINANZE

In caso di constatazione del superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico, che in ogni caso non può essere superiore a 90 giorni.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria ordinanza, dispone la sospensione del funzionamento della sorgente sonora che causa il disturbo, se del caso apponendovi i sigilli.

Con la stessa ordinanza si può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

In tutti i casi di violazione delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela dall'inquinamento acustico, il Sindaco, per motivi di igiene, sanità o quiete pubblica, può emanare un'ordinanza contingibile ed urgente per la cessazione totale o parziale dell'attività rumorosa o la disattivazione di impianti e macchinari rumorosi.

ART. 34 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle norme relative alle attività svolte all'aperto o temporanee, ovvero senza osservare le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni in deroga, sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999, con il pagamento di una somma da € 300,00 ad € 900,00 che viene applicata con le modalità indicate nella Legge 689/1981.

Il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 21/1999, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 3.000,00.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o per esso siano già previste sanzioni all'art. 10 della L.447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1991.

Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, in materia di sanzioni amministrative si rinvia all'art. 10 della L. 447/95 ed alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della L.R. 21/99, nonché alla L. 689/1989.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE PER LE ATTIVITA' ESISTENTI

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatte salvo le infrastrutture che sono e saranno disciplinate da normativa specifica.

I titolari di attività, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che possano per loro natura e/o tipologia determinare emissione di rumore verso l'esterno dovranno verificare, entro e non oltre gg. 180 (centottanta) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il rispetto o meno delle loro emissioni ai limiti di cui al DM 14.11.1997 e secondo la zona ove queste sono insediate e/o dove risultino insediati i vari ricettori sensibili, se presenti.

Se necessario dovranno essere intraprese le azioni necessarie per contenere il livello di rumore nei limiti di cui al presente regolamento e dalla legge vigente.

Le condizioni di conformità dovranno essere attestate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ogni titolare di attività dovrà tenere nella sede operativa a disposizione di organi di vigilanza unitamente ad attestazione tecnica redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti di cui all'art. 2 legge 477/95.

L'amministrazione comunale potrà imporre ogni intervento tecnico organizzativo e procedurale atto a limitare il rumore emesso e immesso entro il limite dell'accettabilità di cui al DM 14/11/97 nonché effettuare tutti i controlli e verifiche ritenuti necessari per l'accertamento tecnico dei fatti.

ALLEGATI: MODULISTICA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA PRODOTTA DA CANTIERI EDILI

Al Signor SINDACO
del Comune di SANDRIGO

Il sottoscritto, nato a il
....., residente in, in qualità di titolare/rappresentante
legale della ditta, con sede
a, via, telefono n.,
indirizzo email/pec, esecutrice
delle opere di cui al Permesso di Costruire/ SCIA/DIA n. in data
..... intestato a, per
l'esecuzione dei lavori di

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE in deroga

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale di attuazione del Piano di Zonizzazione
acustica, per esercitare attività temporanea di cantiere edile situato a Sandrigo in via
....., n.

A tale fine dichiara che:

- l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera di ore: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore
- l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

Allega inoltre la documentazione di impatto acustico contenente:

- attestazione che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio degli stessi dalla normativa statale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la presente richiesta di deroga;
- elenco dettagliato delle macchine, degli impianti e delle attrezzature rumorose per le quali viene richiesta la deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997;
- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati nella conduzione del cantiere al fine di limitare il disturbo;
- planimetria aggiornata dell'area di intervento, in scala 1:500 o 1:200, con identificazione dell'area di cantiere, degli edifici circostanti ad uso abitativo e degli altri eventuali ricettori sensibili;
- planimetria in scala adeguata nella quale saranno posizionate le macchine, gli impianti e le attrezzature oggetto di deroga.

FIRMA

COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA PRODOTTA DA FESTE, MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO

Al Signor SINDACO
del Comune di SANDRIGO

Il sottoscritto, nato a il
....., residente in, in qualità di titolare/rappresentante
legale della ditta, con sede
a, via, telefono n.
indirizzo email/pec
relativamente alla manifestazione musicale/ricreativa all'aperto che si svolgerà nei giorni/il
giorno

COMUNICA

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale di attuazione del Piano di Zonizzazione
acustica, che sarà svolta a Sandrigo in via, n., la
seguente attività rumorosa temporanea:

DICHIARA CHE:

- la manifestazione si svolgerà il giorno/i giorni
- l'emissione di rumore oggetto della presente avrà una durata di ore: dalle ore
..... alle ore ;
- l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 19 del citato
regolamento
- il rumore sarà prodotto dalle seguenti macchine, impianti attrezzature:
- saranno utilizzati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali che saranno
comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo:

ATTESTA il rispetto degli orari e dei limiti di cui al citato Regolamento.

(Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di
orario stabiliti dal Regolamento dovrà presentare specifica domanda di deroga, entro il termine perentorio di
25 giorni antecedenti l'inizio dell'attività, nel rispetto del limite acustico di zona)

FIRMA

RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

- Definizioni tecniche
- Normativa di riferimento e criteri considerati
- Inquadramento urbanistico
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite (classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Sandrigo)
- Descrizione dell'opera e delle sorgenti di rumore
- Misure fonometriche (eventuali) per identificazione dell'attuale livello di rumore nell'area dove è prevista l'opera e nelle aree limitrofe -individuazione delle nuove sorgenti di rumore previste
- Metodi di previsione
- Confronto tra i valori previsti e rilevati ed i limiti di riferimento (previsione dei livelli di rumore attesi nell'area e in quelle limitrofe, a seguito della nuova opera e dell'eventuale impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall'opera)
- Eventuali misure di mitigazione previste per impedire il superamento dei limiti di legge (sia assoluti sia differenziali)
- Conclusioni

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

- Definizioni tecniche
- Normativa di riferimento e criteri considerati
- Inquadramento urbanistico
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite (classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Sandrigo)
- Descrizione dell'opera e delle sorgenti di rumore
- Misure fonometriche
- Confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento
- Misure di mitigazione da adottare per impedire il superamento dei limiti di legge (sia assoluti sia differenziali)
- Verifica in sito della previsione
- Conclusioni

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

- Definizioni tecniche
- Normativa di riferimento e criteri considerati
- Inquadramento urbanistico
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite (classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Sandrigo)
- Descrizione dell'opera
- Misure fonometriche (identificazione dell'attuale livello di rumore nell'area dove è collocata l'opera e nelle aree limitrofe attraverso misure strumentali in campo)
- Confronto tra i valori previsti ed i limiti di riferimento
- Eventuali previsioni di opere di mitigazione per limitare il rumore immesso dalle esistenti sorgenti esterne negli ambienti e nell'area della nuova opera
- Conclusioni